

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

ETC. ETC. ETC.

Sulla proposizione del nostro Ministro dell'Interno:  
 Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Il qui unito Progetto di legge portante alcuni ordinamenti per lo  
 stabilimento delle Casse di Risparmio sarà presentato al  
 Parlamento dal predetto nostro Ministro dell'Interno il quale  
 è pure incaricato di sostenerne la discussione.

Torino addì 18 Maggio 1851.

Vittorio Emanuele

Galvagno.

Signori

Le Casse di risparmio che vogliono essere considerate come uno dei più ingegnosi ritrovamenti della filantropia del secolo, e che sono una feconda provvidenza pel povero ed operoso artigiano, e pel modesto agricoltore, hanno ognor più propagato: Dappoi fra le colte nazioni d'Europa, e tendono a moltiplicarsi anche presso di noi che siamo tanto ~~vicini~~ <sup>desiderosi</sup> di progredire nelle vie dell'umanità e del civile progresso.

Ben conosco che tali benefiche istituzioni non solo allentano la piaga della mendicizia, ma esercitano la più salutare influenza sulle moralità dei Cittadini meno agiati, a cui insegnano i pregi del vivere ordinato e tranquillo, e fanno gustare le gioie della pace domestica che ne è la conseguenza, il governo non tralascia di promoverne in ogni tempo la creazione, e di proteggerne l'esistenza.

Ma non si ha fin ora un provvedimento generale che determini il modo con cui le Casse di risparmio possono essere legalmente fondate, e non si è ancora posto mente a procurare alle medesime quei vantaggi che in altre parti già conseguirono mediante la facoltà loro concessa di disporre utilmente i propri fondi in una pubblica cassa sotto la morale garanzia dell'ente dello Stato.

A ciò provvede il progetto di legge che ho l'onore di presentare alla Camera, e per cui senza toccare al loro carattere primitivo d'istituti di bene per le casse di risparmio: si vorrebbero sanzionati i seguenti principii:

- 1.<sup>o</sup> Che le medesime debbano essere autorizzate per Decreto Reale ed i loro statuti nello stesso modo approvati.
- 2.<sup>o</sup> Che siano tenute a provvedersi un competente fondo di dotazione quando non vengano istituite da corpi morali che presentino per se stessi sufficienti garanzie.
- 3.<sup>o</sup> Che i libretti rilasciati dalle casse di risparmio, non che i registri analoghi di contabilità siano esenti

2

Da ogni formalità e diritto di bollo, e che  
i crediti sui medesimi istituti non pos-  
sano assoggettarsi a tasse od imposte  
4.<sup>o</sup> Che sia fatta facoltà a dette Casse  
di trasferire i loro fondi ad impiego  
fruttifero presso la cassa dei Depositi  
e dei prestiti costituita sotto garan-  
tiglia dello Stato.

5.<sup>o</sup> Che gli amministratori delle Casse  
di risparmio debbano in ciascun an-  
no presentare una relazione delle loro ope-  
razioni, e che debba pure annualmente  
formarsi un quadro sinottico delle  
relazioni delle Casse medesime con  
quella dei Depositi e dei prestiti  
ovv'essere rassegnato al Parlamento e  
reso di pubblica ragione.

Tali sono le principali disposizioni  
del progetto fra le quali è specialmente  
degnarsi quella che fa concorrere  
una Cassa dello Stato ad agevolare l'  
utile impiego delle somme depositate  
nelle casse di risparmio, e per cui si  
ottiene il doppio scopo di far crescere  
la pubblica fiducia in una istituzione  
specialmente fondata sopra morali  
garanzie, e di rendere così meno  
suscepibile le crisi a cui le casse di ris-  
parmio sono eventualmente soggette  
avvertendo ad un tempo gli imbarazzi  
che nel verificarsi di tale eventualità  
sogliono manifestarsi.

~

Ad evitare più apprezzabili e certi i vantaggi  
invenuta tale disposizione, il Ministero  
ha creduto di dover modificare in parte  
le condizioni stabilite dalla legge del 18.  
Novembre 1850. in ordine ai versamenti  
di somme che dalle casse di risparmio  
si faranno in quelle dei Depositi, dei  
prestiti.

Ma nel concedere siffatte agevolazioni  
Ed all' oggetto di non aggravare per  
: chiari e una istituzione cui favorir  
che vogliono accordare ad un altro, si  
è subordinata la facoltà d'impiegare  
fondi nella Cassa dei prestiti ad altre  
: ne condizioni che ne restino anal  
specifico entro limiti consigliabili  
colle esigenze e colle eventualità di  
queste ultime.

La legge che vi presentiamo, o Signori  
è informata del pensiero di rendere  
possibile fra due istituzioni egualmen  
: te utili e commendevoli una specie  
di mutua assistenza che valga a farla  
più facilmente conseguire il fine a  
un solo diritto.

A tal uopo ci sembrano sufficienti  
le poche norme generali contenute  
nel progetto; alle disposizioni access  
: orie provvederemo gli statuti delle  
casse di risparmio.

Noi speriamo quindi che la nostra  
proposizione verrà sanzionata dai  
voti del Parlamento.

# Progetto di Legge

## sulle Casse di Risparmio

Art. 1.

Nessuna Cassa di risparmio potrà essere stabilita o conservata da Istituti pii, da municipii, o da altri Corpi morali costituiti, ovvero da associazioni di Cittadini costituiti in Società senza autorizzazione data per Decreto Reale.

2.

Le Casse di risparmio stabilite con autorizzazione Sovrana prima della presente legge, e quelle che verranno insubito autorizzate per Decreto R.°, faranno soggetto alle disposizioni della medesima, e godranno dei vantaggi che esse loro assicurano.

3.

Quelle che saranno stabilite da altri che da pii Istituti tutelati, o da municipii, dovranno avere un fondo proporzionato di dotazione.

4.

Gli Statuti delle Casse di risparmio saranno approvati con Decreto Reale a relazione del Ministro dell'Interno. I loro amministratori dovranno nel primo mese d'ogni anno presentare allo stesso Ministero un rapporto delle loro operazioni dell'anno precedente.

È

5.

I libretti delle casse di risparmio rimetti-  
tosi ai depositaristi come titolo del loro  
credito, e i registri analoghi di contabilità,  
rimangono esenti da ogni formalità, e.  
Diritto di Bollo.

6.

I crediti scritti sui libretti delle casse  
di risparmio faranno esenti da qualun-  
que tassa od imposta.

7.

Ogni Cassa di risparmio autorizzata  
potrà trasferire tutti o parte dei suoi  
fondi presso la Cassa dei Depositi e dei  
prestiti costituita sotto garanzia  
dello Stato, e dalla quale faranno rice-  
vuti alle condizioni stabilite dalla  
legge 18. Gbre 1850, salvo le esenzioni  
infra tenorizzate.

8.

Tali fondi faranno ricevuti in conto  
corrente con facoltà alle Amministrazioni  
delle casse di risparmio di aumen-  
tarli, o di ritirarli tutto o parte a mi-  
sura del loro bisogno, senza mutazione  
di Cartella.

9.

I fondi da rimettersi delle casse di risparmio potranno essere consegnati alle casse correnti provinciali per conto di quella dei depositi e prestiti, presentandone la domanda all'Intendente.

Egual procedimento sarà tenuto per la restituzione.

10.

L'interesse dei depositi e prestiti corrisponderà a quello di risparmio, ma sarà per ora del quattro per cento, salvo a provvedere per legge, che nell'interesse generale si trovasse necessaria mutarlo.

11.

Il conto corrente delle casse di risparmio presso quella dei depositi e prestiti sarà regolato sulle basi:

1.° Che ogni deposito o risparmio sia della somma intiera di L. 200. o d'un multiplo di essa.

2.° Che l'interesse sui depositi decorra dall'11.° giorno compreso quello del versamento.

3.° Che l'interesse sulle restituzioni cessi dal giorno della domanda.



4.<sup>o</sup> Che la domanda debba precedere la scelta.  
Lezioni di giorni 10. sino a L. 5000  
" 20. " " 20,000.  
" 30. " " 40,000.  
" 40. " " 70,000.  
" 50. " " 100,000.  
" 60. per ogni somma superiore.

5.<sup>o</sup> Che rimanga un intervallo di dieci giorni almeno tra due domande della stessa Cassa.

6.<sup>o</sup> Che il deposito totale in conto corrente non possa mai oltrepassare il debito liquido delle rispettive Casse di risparmio accio nei loro libretti, nè perciò comprendere il fondo di dotazione ed il fondo di riserva che le medesime posseggono.

12.

Il beneficio concesso alle Casse di risparmio cogli art. 7. e seguenti è però subordinato alle condizioni  
1.<sup>o</sup> Di limitare a L. 1200. nel tri-  
mese di due anni dopo la promul-  
gazione di questa legge il massimo  
credito fruttante di ciascuna persona  
ammessa a far depositi alla cassa

?

contando per una sola persona il padre  
ed i figli, il marito e la moglie consi-  
stenti.

**II.** Di limitare a  $\text{L. } 10000$  il totale  
delle somme che ciascun titolare si  
per consegnare in un anno alla  
Cassa di risparmio.

**III.** Di corrispondere ai depositanti  
un interesse non minore del 3.34 per  
cento.

13.

Un quadro sinottico delle relazioni  
delle casse di risparmio con quella  
dei depositi e prestiti sarà fornito  
ogni anno dalla Direzione del Debito  
Pubblico, e presentato alla Commis-  
sione di sorveglianza, il Presidente  
della quale lo rassegnerà al Parla-  
mento, <sup>dopo</sup> di che verrà reso di pubblica  
ragione.

14.

Lo stesso Ministro dell'Interno  
e quello dei Lavori pubblici rilas-  
seranno nelle rispettive attribuzioni  
le istruzioni necessarie all'osser-  
vanza di questa legge.

N.º 78.

Progetto di legge  
presentato dal Min.º dell'Interno  
nella tornata dell' 8 Maggio 1854.

---

Disposizioni sulle opere di riparazione